



**PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE**

**CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE**

PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA LA CORTE DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE
SULL'APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO CIVILE
(D.L. n.168/2016 conv. in l.n.197/2016)**

Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2016), recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, stabilisce, con norme introdotte in sede di conversione, una nuova disciplina del processo civile dinanzi alla Corte di cassazione.

La riforma, che reca interventi correttivi sulle disposizioni degli articoli 375, 376, 377, 379, 380-*bis*, 380-*ter*, 390, 391 e 391-*bis* del codice di procedura civile, contiene una regolazione improntata a criteri di semplificazione procedurale, nella dichiarata prospettiva dell’incremento e dello snellimento della risposta offerta dal giudizio di legittimità a fronte del carico delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi per cassazione.

L’impianto di fondo della riforma si impernia sulla distinzione tra giudizi che hanno valenza nomofilattica, destinati alla trattazione nella pubblica udienza, e giudizi privi di tale carattere, destinati alla trattazione in camera di consiglio; questi ultimi a loro volta regolati in maniera differenziata, in ragione della rilevabilità della presenza di una causa di inammissibilità, manifesta fondatezza o manifesta infondatezza, casi nei quali essi sono definiti presso la “apposita sezione” di cui all’art. 376 cod. proc. civ., che svolge la funzione definita di “filtro” delle impugnazioni in sede di legittimità e i cui modi operativi di decisione sono ora regolati dall’art. 380-*bis* del codice di procedura civile.

In questo quadro, in particolare, la riforma ha introdotto una nuova disposizione processuale, contenuta nell’art. 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, recante il “Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice”.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

Essa così dispone: *“Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.”*.

La suddetta norma, che rappresenta uno snodo centrale del nuovo assetto del giudizio in cassazione, istituisce, quale modalità ordinaria di trattazione dei ricorsi in materia civile che non risultino avere valenza nomofilattica, la regola del procedimento camerale, nel quale le parti private e il pubblico ministero non intervengono nell’adunanza del collegio ma possono depositare, in termini differenziati, rispettivamente memorie e conclusioni scritte.

La disciplina legislativa sopra richiamata, inoltre, si salda, sempre nella prospettiva della riduzione del carico di lavoro e dell’incremento delle decisioni rese in sede di legittimità, con le determinazioni organizzative adottate in ordine alla semplificazione e sinteticità della motivazione dei provvedimenti in materia civile, contenute nel decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 136 in data 14 settembre 2016 e, quanto agli atti di parte, nel Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, stipulato in data 17 dicembre 2015.

La riforma legislativa e i provvedimenti organizzativi sopra richiamati convergono nel conformare il giudizio di legittimità secondo modelli operativi, diversi rispetto al passato, improntati a maggiore celerità decisionale e a una più marcata selettività dei ricorsi, affidando esclusivamente quelli che presentano interesse nomofilattico o che comunque non sono suscettibili di definizione in sede camerale alla trattazione in pubblica udienza; quest’ultima rimane inalterata nelle sue linee essenziali, con l’eccezione della modifica dell’ordine degli interventi (nuovo art. 379 cod. proc. civ.).

Ne consegue il corollario di una diversa dislocazione quantitativa dei ricorsi, destinati, nella generalità dei casi, alla sede della camera di consiglio ora disciplinata dal nuovo art. 380-bis.1 cod. proc. civ., quale regola ordinaria di trattazione dei ricorsi che risultino superare il “filtro” della inammissibilità, o della manifesta fondatezza o infondatezza.

Il quadro normativo e regolativo complessivo così sintetizzato comporta corrispondenti mutamenti nel modo di esercizio della funzione requirente presso il giudice di legittimità. La concentrazione nella pubblica udienza delle cause che hanno valenza di questioni rilevanti e di principio determina un accresciuto impegno da parte della Procura generale, soggetto necessario del giudizio; d’altra parte, l’aggregazione quantitativa delle cause che non rivestano portata nomofilattica nella camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice implica l’esigenza di valutazione e di selezione da parte della Procura generale presso la Corte, al fine di rendere per un verso concretamente praticabile e per altro verso contenutisticamente utile l’apporto

dell'ufficio requirente alla funzione di legittimità fornito attraverso la redazione delle conclusioni scritte, a norma del citato art. 380-*bis*.1 del codice di rito. Conclusioni che, proprio in ragione dell'utilità della partecipazione dialettica al giudizio di legittimità, presuppongono un'attività preliminare di valutazione e studio, da svolgere in tempi adeguati rispetto ai carichi numerici e in forme compatibili con le risorse personali dell'ufficio requirente.

La nuova disciplina legislativa concerne, secondo la disposizione intertemporale dell'art. 1-*bis*, comma 2, della legge n. 197/2016, di conversione del decreto-legge n. 168/2016, i ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge stessa e quelli per i quali alla medesima data non è stata ancora fissata l'udienza pubblica o l'adunanza in camera di consiglio.

In vista della prossima piena operatività della riforma, la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, nella comune convinzione della necessità di apprestare modalità attuative idonee rispetto alle finalità – di valorizzazione del ruolo nomofilattico e al contempo di snellimento delle forme procedurali – sottese dalla nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di stabilire, sin dalla fase di avvio della novella, un programma operativo che, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni normative e impregiudicata la successiva regolazione organizzativa interna all'ufficio requirente, sia tale da delineare, in particolare attraverso i canali telematici esistenti, un raccordo tempestivo ed efficace tra la fase di ingresso dei ricorsi e relativa attività di selezione e spoglio da parte della Corte di cassazione (come da: decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, in data 3 aprile 2015, n. 24, di costituzione dell'ufficio spoglio presso le sezioni civili ordinarie, a modifica delle Tabelle di organizzazione e composizione della Corte per il triennio 2014-2016; decreto in data 26 maggio 2016, n. 78, di integrazione della proposta tabellare per il medesimo triennio relativamente alla Sezione sesta civile e ai criteri di attribuzione del valore ponderale delle cause presso le Sezioni civili; direttiva in data 26 maggio 2016, prot. n. 1610, concernente la destinazione e le funzioni degli assistenti di studio presso la Corte; direttiva in data 27 maggio 2016, prot. n. 1607, concernente l'organizzazione e funzionamento delle Sezioni civili ordinarie; nonché relativi provvedimenti attuativi) e l'attività di selezione, valutazione e studio finalizzata alla formulazione delle conclusioni scritte da parte della Procura generale, a norma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. citato, in continuità con le indicazioni collaborative anche sul piano tecnico quali già prefigurate nella nota prot. 15910 del 25 luglio 2015 del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

All'esito della comune considerazione della riforma, svolta anche in sede di attività di elaborazione dei programmi per la gestione dei procedimenti civili, in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione hanno stipulato la seguente intesa.



**Protocollo d'intesa
sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili**

1. Per i ricorsi per cassazione iscritti e non definiti ai quali si applica il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, destinati alla trattazione presso le Sezioni civili ordinarie a norma dell'art. 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, i ruoli dell'adunanza in camera di consiglio e i correlativi fascicoli degli atti regolamentari sono resi disponibili all'ufficio della Procura generale presso la Corte di cassazione contestualmente alla fissazione dei ruoli medesimi da parte dei Presidenti di sezione o comunque almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

2. Per tutti i ricorsi per cassazione il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione rende disponibile agli Avvocati generali e ai sostituti procuratori generali assegnati al servizio civile l'accesso integrale ai dati del Sistema informativo civile (S.I.C.), in particolare quanto alle schede di classificazione e di spoglio, all'attribuzione del valore ponderale dei ricorsi e al sistema di ricerca "archivi".


3. Per tutti i ricorsi per cassazione sono altresì rese disponibili agli Avvocati generali e ai sostituti procuratori generali assegnati al servizio civile, quando formulate, le segnalazioni di ciascuna Sezione semplice circa la eventuale rilevanza della causa nell'ambito della trattazione camerale.

4. Le conclusioni scritte redatte in relazione a ciascun ricorso dai magistrati della Procura generale presso la Corte di cassazione a norma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. sono inserite per via informatica in formato PDF nel Sistema informativo civile - S.I.C., non oltre il termine di venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, anche ai fini della successiva comunicazione per via telematica alle parti dei relativi processi, da parte della Corte di cassazione, quando tale forma di comunicazione potrà essere effettuata in base alla normativa vigente e alle possibilità tecniche.

5. Il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione istituisce corsi di addestramento destinati ai magistrati della Procura generale assegnati al servizio civile quanto all'utilizzo del sistema di ricerca documentale "archivi" contenuto nel Sistema informativo civile - S.I.C.

6. La Corte di cassazione comunica agli Avvocati generali preposti al servizio civile i dati numerici relativi a:

- numero dei ricorsi per cassazione attualmente pendenti presso ciascuna Sezione ordinaria della Corte;
- numero dei ricorsi per cassazione depositati e in attesa di fissazione dell'udienza pubblica o dell'adunanza in camera di consiglio;
- numero dei ricorsi per cassazione per i quali ciascuna Sezione semplice abbia già fissato la data dell'udienza pubblica o dell'adunanza in camera di consiglio.




Si conviene che a decorrere dall'approvazione del presente Protocollo cessa la trasmissione alla Procura generale, da parte della Corte, dei ruoli delle cause fissate per la trattazione presso la sezione (VI) di cui all'art. 376 del codice di procedura civile.

7. In relazione alla sperimentazione organizzativa in atto presso la Corte di cassazione e in sede di elaborazione di linee-guida operative da parte della Corte quanto alla gestione dei procedimenti civili, la Corte di cassazione e la Procura generale si riservano di apportare, d'intesa, le integrazioni al presente protocollo che risulteranno necessarie, anche all'esito delle attività di interlocuzione con il gruppo di lavoro della Procura generale incaricato di approfondire lo studio di proposte organizzative in relazione all'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, nonché in coordinamento operativo con l'Ufficio per l'innovazione della Suprema Corte di cassazione e della Procura generale presso la Corte di cassazione (U.I.C.), istituito a norma della deliberazione in data 26 ottobre 2016 del Consiglio superiore della magistratura.

Ai fini della programmazione del lavoro, la Corte di cassazione e la Procura generale concordano per l'avvio di una comunicazione tempestiva, da parte della Corte, del calendario delle udienze e delle adunanze in camera di consiglio previste dalle Sezioni semplici, con cadenza tendenzialmente semestrale.

Roma, il 17 novembre 2016

Il Procuratore Generale
Pasquale Ciccolo



Il Primo Presidente
Giovanni Canzio

